



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BALDINI, COLLI, FAZZONE, CASOLI, GALLO,  
ZANETTA e CICOLANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2009**

Rifinanziamento degli interventi per il funzionamento del Parco nazionale della pace a S. Anna di Stazzema

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si provvede al rifinanziamento degli interventi adottati con la legge 11 dicembre 2000, n. 381, finalizzati all'istituzione e al funzionamento del Parco nazionale della pace a S. Anna di Stazzema in provincia di Lucca.

Il Parco nazionale della pace, fu istituito nel dicembre 2000, allo scopo, come recita l'articolo 1 della citata legge n. 381 del 2000, «di promuovere iniziative culturali e internazionali, ispirate al mantenimento della pace e alla collaborazione dei popoli, per costruire il futuro anche sulle dolorose memorie del passato, per una cultura di pace e

per cancellare la guerra dalla storia dei popoli».

La citata legge istitutiva del parco nazionale della pace provvedeva al finanziamento delle spese di funzionamento dello stesso parco fino al 2002. Si rende pertanto necessario provvedere al rifinanziamento delle spese per il funzionamento del Parco nazionale della pace, al fine di rendere possibile la prosecuzione delle importanti attività svolte sui temi della pace, del disarmo e della collaborazione internazionale.

Si provvede quindi ad assegnare al Parco nazionale della pace un contributo annuo di 50.000 euro a decorrere dal 2009.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Per le finalità previste dalla legge 11 dicembre 2000, n. 381 è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

